

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	225
Variatione nella composizione della Commissione	225
Audizione del direttore del TG1, Andrea Montanari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	225
Sulla pubblicità dei lavori	226
Esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana fissate per il giorno 5 novembre 2017 (<i>Esame e conclusione</i>) ...	226
ALLEGATO 1 (<i>Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 4 ottobre 2017</i>)	227
Comunicazioni del presidente	226
ALLEGATO 2 (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione – dal n. 642/3114 al n. 643/3119</i>)	236
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	226

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Intervengono, per la Rai, il direttore del TG1, Andrea Montanari, e il direttore delle relazioni istituzionali, Fabrizio Ferragni.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Variatione nella composizione della Commissione.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che in data 28 settembre 2017 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione la senatrice Magda Zannoni, in sostituzione del senatore Vincenzo Cuomo, cessato dal mandato parlamentare per incompatibilità.

Nell'esprimere il personale ringraziamento, anche a nome degli altri componenti della Commissione, al collega Cuomo per il suo contributo, dà il benvenuto, con l'augurio di buon lavoro, alla collega Zannoni.

Audizione del direttore del TG1, Andrea Montanari. (*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Andrea MONTANARI, *direttore del TG1*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), la deputata Dalila NESCI (M5S), il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), il deputato Maurizio LUPI (AP-CPE-NCD), i senatori Roberto RUTA (PD) e Francesco VERDUCCI (PD), i deputati Fabio RAMPPELLI (FDI-AN) e Giorgio LAINATI (AP-CPE-NCD), il senatore Federico FORNARO (Art.1-MDP), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), e Roberto FICO, *presidente*.

Andrea MONTANARI, *direttore del TG1*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il direttore del TG1, dichiara conclusa l'audizione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità del seguito della seduta odierna sarà assicurata, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana fissate per il giorno 5 novembre 2017.

(Esame e conclusione).

Roberto FICO, *presidente e relatore*, dopo aver illustrato lo schema di delibera, dichiara aperta la discussione generale.

Dopo interventi dei deputati Giorgio LAINATI (AP-CPE-NCD) e Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e del senatore

Federico FORNARO (Art.1-MDP), Roberto FICO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione lo schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana fissate per il giorno 5 novembre 2017 » (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva all'unanimità.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, chiede di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

(Così rimane stabilito).

Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 642/3114 al n. 643/3119, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16 alle 16.20.

ALLEGATO 1

Documento n. 12 – Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione Siciliana fissate per il giorno 5 novembre 2017.

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
NELLA SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 2017**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

VISTI

a) quanto alla potestà della Commissione parlamentare di rivolgere indirizzi generali alla Rai, di esercitare la funzione di vigilanza e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di *par condicio* nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;

c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici); l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; gli Atti di indirizzo

approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione Siciliana, modificata dalle leggi costituzionali n. 3 del 12 aprile 1989 e n. 2 del 31 gennaio 2001;

VISTA la legge regionale della Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, recante « Elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana », come modificata dalle leggi regionali 3 giugno 2005, n. 7 e 5 dicembre 2007, n. 22;

VISTA la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2, recante « Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della regione Siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie »;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante « Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica »;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi »;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante « Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici »;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni »;

VISTA la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni »;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 445 del 1° settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 del 20 settembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 5 novembre 2017 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ARTICOLO 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferi-

scono alla consultazione per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione Siciliana, fissate per il giorno 5 novembre 2017, e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

ARTICOLO 2.

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale nella Regione Siciliana).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della Rai per la presente consultazione elettorale ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i

relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale Rai nella Regione Siciliana non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

ARTICOLO 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla Rai).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma nella Regione Siciliana trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle

forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nell'Assemblea regionale.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nell'Assemblea regionale o delle singole componenti del gruppo misto.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle liste regionali, ovvero ai gruppi di liste e alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dell'Assemblea regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ARTICOLO 4.

(Informazione).

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e per-

sone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed

equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ARTICOLO 5.

(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste).

1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nella regione interessata dalla consultazioni elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

ARTICOLO 6.

(Tribune elettorali).

1. La Rai organizza e trasmette nella Regione Siciliana, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente

la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalla sede regionale della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 13.

ARTICOLO 7.

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della Rai interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Regione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equi-

valenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ARTICOLO 8.

(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione).

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a quaranta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla Rai, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della Rai, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

ARTICOLO 9.

(Confronti tra candidati a Presidente della Regione).

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette nella Regione interessata dalla presente delibera confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla Rai, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

ARTICOLO 10.

(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella Regione Siciliana è sospesa

dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

ARTICOLO 11.

(Trasmissione televideo per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

ARTICOLO 12.

(Trasmissione per i non vedenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

ARTICOLO 13.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì

precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la Rai i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ARTICOLO 14.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale).

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere

alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ARTICOLO 15.

(Entrata in vigore).

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (dal n. 642/3114 al n. 643/3119)**

ANZALDI. — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* — Premesso che:

la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il 5 ottobre 2016 la legge sull'Editoria, che ha introdotto il tetto da 240mila euro agli stipendi di dirigenti, dipendenti e collaboratori Rai;

un parere dell'Avvocatura dello Stato ha spiegato che il tetto può essere derogato solo per quelle prestazioni che abbiano « effettiva natura artistica », ovvero per gli artisti;

la Rai si è dotata di un regolamento interno per valutare caso per caso la sussistenza delle condizioni per concedere la deroga;

diverse trasmissioni Rai di prima serata e non solo vengono prodotte con l'attribuzione in appalto parziale della produzione a società esterne;

indiscrezioni di stampa non smentite dalla Rai hanno citato casi di autori contrattualizzati da società di produzione esterne per trasmissioni Rai, il cui compenso supererebbe il tetto da 240mila euro;

si chiede di sapere:

quali misure la Rai abbia adottato per evitare che i contratti con società esterne siano utilizzati per aggirare il tetto da 240mila euro;

quali misure la Rai abbia adottato per evitare una disparità di trattamento tra i dipendenti interni, sottoposti al tetto e al *job posting*, e i collaboratori delle società esterne, selezionati e pagati secondo criteri non noti;

se la Rai può assicurare che nessun collaboratore delle società esterne che hanno rapporti con il servizio pubblico riceva compensi superiori a 240mila euro per incarichi connessi ai programmi Rai;

se la Rai non ritenga opportuno adottare un regolamento per impedire che le società esterne possano ricorrere a professionalità che sono già presenti nell'organico del servizio pubblico. (642/3114)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

La Rai, in attuazione della legge 198/2016, con particolare riguardo all'articolo 9 che inserisce all'articolo 49 TUSMAR il comma 1 ter relativo al limite massimo retributivo di euro 240.000 euro annui anche « ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico » nonché tenuto conto del parere reso in merito dall'Avvocatura dello Stato, ha approvato il « Piano organico dei criteri e dei parametri per la corretta e chiara individuazione dei contratti con prestazioni di natura artistica ».

In base alle prescrizioni normative, pertanto, il cd. tetto retributivo trova applicazione nei confronti degli artisti contrattualizzati direttamente della Rai, non potendosi estendere tale vincolo speciale anche ai corrispettivi erogati agli artisti dalle società terze (legate contrattualmente a Rai) nei cui confronti non trova applicazione la predetta disposizione, testualmente riferita esclusivamente alla concessionaria del servizio pubblico.

La Rai, infatti, seppure nella fase negoziale procede alla verifica della congruità delle voci che costituiscono il corrispettivo complessivo, non può comunque legittimamente intervenire nei rapporti tra le figure

artistiche e le società terze, a cui viene ricondotta l'obbligazione di corrispondere il relativo compenso, la titolarità del relativo potere organizzativo e, più in generale, il rischio d'impresa.

Per quanto concerne la tematica del ricorso a professionalità esterne, per le ragioni sopra sintetizzate di libertà imprenditoriale e connessa assunzione del rischio di impresa e, inoltre, tenuto imprescindibilmente conto delle esigenze dello specifico mercato di riferimento, risponde alla duplice motivazione che di norma le risorse interne sono pienamente impiegate per le produzioni realizzate direttamente da Rai e che tali professionalità contribuiscono (in modo artigianale e dunque specialistico e personale) alla realizzazione dell'opera.

ROSSI. — Alla Presidente e al Direttore generale della Rai — Premesso che:

in data 12 settembre 2017 andava in onda sul canale RAI, il TG3 Regionale Ligure edizione delle 14.00;

l'ultima notizia del TG era un servizio sulla nuova apertura di Arcaplanet a Genova Campi (link web: <http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/Content-Item-07f4c51b-5330-4202-b3f2-21589205110f.html>);

il servizio del TG regionale, è stato lanciato dalla giornalista che citava Arcaplanet e subito dopo partiva un servizio per nulla giornalistico ma che si può solo definire uno spot commerciale di 2 minuti, con tanto di sottotitoli che menzionano nuovamente Arcaplanet, con intervista al fondatore nonché amministratore delegato e scritte in sottopancia, promozione di ogni tipo di servizi forniti da Arcaplanet, immagini continue del marchio Arcaplanet e degli ambienti sia all'interno che all'esterno del nuovo punto vendita, le loro « novità », i prodotti, il tutto « condito » con immagini accattivanti di cani, gatti e del grande store nel quale campeggiavano i tantissimi loghi dello stesso così come sulle magliette del personale, sempre presente e bene in evidenza, il tutto per circa 1'30 »;

grazie a come è stato impostato tale servizio, avrà sicuramente grande rilevanza il sicuro e interessante ritorno pubblicitario per l'azienda;

il servizio andato in onda sul canale RAI è chiaramente commerciale, vietatissimo all'interno dei Tg e per nulla evidenziato come pubblicità. Tale tipo di servizio viene definito, nel gergo del settore, una « marchetta » ed è quanto di più sfacciato, commercialmente parlando, si sia mai visto in onda in un TG di servizio pubblico, pagato dai cittadini 2 miliardi di euro all'anno;

nei TG non è consentita la pubblicità, come ben chiarito anche da Agcom a cui si trasmette questa interrogazione, e persino nelle tante trasmissioni RAI si è deciso di limitare il più possibile qualsiasi messaggio promozionale indiretto; un esempio su tutti, basti considerare la trasmissione Lineablu dove qualsiasi logo di marchi o attività commerciali viene sempre oscurato proprio per evitare pubblicità gratuita sui canali del concessionario del Servizio pubblico;

si chiede di sapere:

chi abbia autorizzato la messa in onda di tale servizio, vero e proprio spot pubblicitario in favore di Arcaplanet, e quali siano state le motivazioni che hanno permesso la sua trasmissione durante il telegiornale regionale ligure;

se quanto riportato sia una nuova linea commerciale della Rai e in caso affermativo, a quanto vengano venduti tali nuovi generi di servizi pubblicitari mascherati da informazione e inseriti nei tg regionali e se tale nuovo *format* sia utilizzato anche in altre regioni;

quali azioni si intendano intraprendere affinché tali episodi non si ripropongano nel futuro (643/3119)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Il servizio Arcaplanet a Genova Campi è relativo ad un evento di cui ha dato ampio conto tutta la stampa figure:

link che rimanda al Secolo XIX nella sua edizione on line: <http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2017/09/08/ASfSHgIJ-benessere-arcaplanet-megastore.shtml>

link per accedere all'edizione cartacea: <http://edicoladigitale.ilsecoloxix.it/secoloxix/books/genova/2017/20170908genova/#/19/>

link che rimanda all'edizione genovese della « Repubblica »: <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/09/09/arcaplanet-sbarca-a-genova-campi-Genova06.html?ref=search>.

Il grande risalto dato da tutta la stampa regionale si spiega con il luogo in cui è avvenuto l'insediamento e la specificità genovese della storia che si raccontava:

Il luogo. Parlare di Campi a Genova significa parlare della trasformazione economica e sociale della città, è la sintesi del passaggio dall'industria al terziario: nei primi anni '90 chiusero l'Italsider. Quella zona sarebbe stata destinata a nuovi e diversi insediamenti produttivi. Quell'area è così diventata il polmone commerciale della città, ogni nuovo arrivo è una conferma di questa trasformazione, dunque è un fatto di estrema rilevanza economica, sociale, urbanistica.

L'azienda. È un caso da manuale di start up ante litteram, di buona pratica imprenditoriale: il fondatore di Arcaplanet,

Michele Foppiani, è un signore che vent'anni fa ebbe l'idea di avviare una piccola produzione di farine per animali, e partendo da una bottega di Carasco (entroterra di Genova) è diventato il primo produttore italiano nel « pet care », di fatto con un solo concorrente, una società tedesca; nel 2016 ha fatturato 170 milioni di euro (+24 per cento rispetto al 2015), è presente in 15 regioni italiane con 195 punti vendita, dà lavoro a 1000 persone, vanta 10 mila prodotti per animali (dai cani ai rettili).

Il « caso Arcaplanet » è stato trattato da Rai 2, con l'intervista di Nicola Porro a Foppiani (circa 20') nell'edizione di Virus trasmessa il 1° ottobre 2015 (<http://www.raiplay.it/video/2015/10/Virus--Il-contagio-delle-idee-del-01102015-8f12dc95-b16d-435b-b460-ffca97ad7442.html>).

Si tratta sicuramente di una esperienza imprenditoriale che sta lasciando il segno in Liguria e non solo. Il servizio era incentrato sul racconto da un lato di una realtà economica sicuramente significativa e con ricadute positive sul territorio, dall'altro l'analisi di un fenomeno sociale, quello della cura degli animali domestici, ormai in continua espansione.

Da ultimo, è nota peraltro ai telespettatori l'attenzione che la TgR Liguria pone con una certa regolarità sulla Liguria che produce e sulle eccellenze nate in regione. In Buongiorno Regione, con l'hashtag #liguriacheproduce, sono state raccontate storie di questo genere con riscontri lusinghieri sul piano degli ascolti, della presenza sul territorio, della credibilità giornalistica.